



Comune di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

Regolamento approvato con del. Consiliare n. 182 del 7.11.1996
Modificato con Delibera C.C. N 88 del 23/06/2011

INDICE SISTEMATICO

Titolo I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	Pag. 5
Art. 2 - Definizione e finalità del servizio (Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)	Pag. 5
Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione	Pag. 5
Art. 4 - Gestione del servizio	Pag. 6
Art. 5 - Funzionario responsabile	Pag. 6

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6 - Disciplina generale.....	Pag. 8
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	Pag. 8
Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	Pag. 9
Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	Pag. 10
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e Manutenzione	Pag. 12
Art. 11 - Autorizzazioni	Pag. 13
Art. 12 - Obblighi del titolare delle autorizzazioni	Pag. 14

CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13 - Criteri generali.....	Pag. 16
Art. 14 - La pubblicità esterna.....	Pag. 17
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	Pag. 18

Titolo II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISCIPLINA GENERALI

Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto.....	Pag. 23
Art. 17 - Classificazione del Comune	Pag. 23
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe.....	Pag. 23
Art. 19 - Categoria delle località	Pag. 24

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DISCIPLINA

Art. 20 - Presupposto dell'imposta.....	Pag. 25
Art. 21 - Soggetto passivo.....	Pag. 25
Art. 22 - Modalità di applicazione dell'imposta.....	Pag. 26
Art. 23 - Dichiarazione.....	Pag. 27
Art. 24 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	Pag. 28
Art. 25 - Pagamento dell'imposta e del diritto.....	Pag. 29

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TARIFFE

Art. 26 - Tariffe.....	Pag. 31
Art. 27 - Pubblicità ordinaria.....	Pag. 31
Art. 28 - Pubblicità ordinaria con veicoli.....	Pag. 32
Art. 29 - Pubblicità con veicoli dell'impresa.....	Pag. 33
Art. 30 - Pubblicità con pannelli luminosi.....	Pag. 33
Art. 31 - Pubblicità con proiezioni.....	Pag. 34
Art. 32 - Pubblicità varia	Pag. 34
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità riduzioni	Pag. 35
Art. 34 - Imposta sulla pubblicità esenzioni	pag. 36

CAPO IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 - Finalità.....	Pag. 39
Art. 36 - Affissioni - Prenotazioni Registro cronologico.....	Pag. 40
Art. 37 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	Pag. 41

CAPO V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

Art. 38 – Tariffe – applicazione e misura.....	Pag. 44
Art. 39 – Tariffa – riduzioni.....	Pag. 45
Art. 40 – Diritto – esenzioni.....	Pag. 46

Titolo III

SANZIONI E CONTENZIOSO

CAPO I SANZIONI

Art. 41 - Sanzioni tributarie.....	Pag. 49
Art. 42 - Interessi	Pag. 49
Art. 43 - Sanzioni amministrative.....	Pag. 50

CAPO II CONTENZIOSO

Art. 44 - Giurisdizione tributaria.....	Pag. 53
Art. 45 - Procedimento.....	Pag. 53

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Variazione del regolamento.....	Pag. 54
Art. 47 - Rinvio.....	Pag. 54
Art. 48 - Entrata in vigore.....	Pag. 54

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Disposizioni transitorie : art. 1, art. 2 e art. 3	Pag. 55
--	---------

ALLEGATI :

- A - Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 56
---	---------

- B – Tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni Pag. 56

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Definizione e finalità del servizio

(Art. 18, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità costituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 3

Ambito territoriale di applicazione

1. L'effettuazione delle forme di pubblicità sarà secondo quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dall'art. 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ;
- e) dall'art. 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 ;

- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 4 Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Trapani e potrà essere gestito direttamente o affidato in concessione, ove l'Ente ritenga che tale forma sia più economica e funzionale; la gestione qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni dettate dell'art. 52 del d.lgs. n.446/97 e da eventuali altre successive disposizioni vigenti.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita delibera, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui il servizio viene dato in concessione con la stessa deliberazione sarà approvato il capitolato per l'affidamento del servizio.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazioni le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 5 Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un Funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

3. Tutti i provvedimenti del *Funzionario responsabile* assumono la forma di *determinazione*, e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale,

munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere inserito in un unico contenitore.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6 Disciplina generale

1. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni del presente regolamento devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 43.

2. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

3. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 43 del presente regolamento, a secondo della loro natura.

Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materia o stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può

essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite da par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2.
frazioni,

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle

delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento:

a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata *centro storico*;

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art.14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, così come disposto dal piano generale degli impianti;

c) la dimensione dei cartelli non deve superare le dimensioni di mq 6(sei) per faccia; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20 (venti);

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in :

- a) *pubblicità ordinaria*;
- b) *pubblicità effettuata con veicoli*;
- c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*;
- d) *pubblicità varia*.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli locandine, targhe, stendardi o con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, intendendosi compresi negli altri mezzi pubblicitari i segnali orizzontali reclamistici ed esclusi gli striscioni, disciplinati dalle norme del

presente regolamento relative alla *pubblicità varia*.

E' compresa nella *pubblicità ordinaria* la pubblicità mediante affissione effettuate direttamente, anche per conto altri, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La *pubblicità* effettuata con i veicoli è distinta come appresso:

a) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita *pubblicità ordinaria con veicoli*;

b) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli con rimorchio, di seguito definita *pubblicità con veicoli dell'impresa*.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La *pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

5. E' compresa fra la *pubblicità con proiezioni*, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuati su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende :

a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita *pubblicità con striscioni*;

b) La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,

distribuzione di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;

c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;

d) La pubblicità effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari definita di seguito *pubblicità in forma ambulante*;

e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita *pubblicità fonica*.

Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e agli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art.8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista da quinto comma dell'art. 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non

minore di mt 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt 1.5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da essere visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo, il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'Assessorato della Polizia Urbana Amministrativa, in originale e copia, allegando:

- a) un auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicato la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del Funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio, dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine, di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso provvedimento;

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, le quali entro 60 giorni dal ricevimento delle domande dovranno pronunciarsi. Entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri, il responsabile concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi comunque 120 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento che abbia prorogato il suddetto termine l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina dell'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti all'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segnali orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superficie stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi silenzio-assenza da parte del Comune.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13

Criteri Generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita delibera da adottarsi dal Consiglio Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede, l'ufficio tecnico settore urbanistico, sentito il parere della Polizia Municipale per gli argomenti che trattino la viabilità. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 90 giorni dalla richiesta. L'ufficio tecnico, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14
La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla posizione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni oppure a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano generale prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzazione del Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

a) Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile, individuare le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie.

b) Le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche della zona ove questi sono situate.

5. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici ad aperti, nei quali può essere autorizzata l'installazione dei mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibile nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione di luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso dei canoni di concessione o localizzazione, previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello incorso, era costituita da n. 72.636 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 2.500 proporzionata al predetto

numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 18 per ogni mille abitanti.

3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) = mq 450, pari al 18%, è destinata alle affissioni di natura istituzionali, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;

b) = mq 1.550, pari al 62%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) = mq 500, pari al 20%, è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi da concessionario del servizio, ove lo stesso sia in appalto.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) Vettrine per l'esposizione di manifesti;

b) Stendardi porta manifesti;

c) Poster per l'affissione di manifesti;

d) Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e) Superficie adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospiciente il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) Da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazione stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizione che consentono la libera e totale visione e percezione del

messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione *Città di Trapani – Servizio Affissioni* ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati in luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con delibera da adottare entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi di una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle

superficie alle stesse assegnate in relazione alle affettive necessità.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti ai soggetti che effettuano affissioni dirette, diversi dal concessionario, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene utilizzato.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo i del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovute al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe **TERZA**.

2. Verificandosi variazione della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito dal precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

1. In deroga all'articolo 3 della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Copia autentica della deliberazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale,, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 19
Categoria della località (1)

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune, in relazione alla loro importanza, sono suddivise in due categorie:

- a) Categoria ordinaria;
- b) Categoria speciale;

Nella categoria speciale è applicata la maggiorazione del 150% della tariffa normale.

2. Eventuale modifica della maggiorazione deve essere deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entra in vigore nell'anno di riferimento.

3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, sotto la lettera -A-. La superficie complessiva delle predette località non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del centro abitato.

4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciali non può essere superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 15 del presente regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art. 20
Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuato con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che siano percepibili da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considera rilevante ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 21
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale

della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il provvedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica l'avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 22

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per le superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere compreso il mezzo.

5. Le superficie inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli

riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalità finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Comunale competente, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stessi destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 2, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per ogni anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 23 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Comunale competente o presso il concessionario e su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.82, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. E' fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichi variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art.12, 13 e 14 commi 1 e 3, D. Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 24

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Servizio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in

merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 25

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni avente carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a €. 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a €. 0,26 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta di pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a €. 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo conto corrente postale, sia, qualora lo preveda il capitolato speciale d'appalto, direttamente all'ufficio del concessionario al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto il concessionario rilascia ricevuta da apposito bollettario o con il sistema automatizzato. Le somme riscosse in modo diretto dal concessionario vanno versate alla Tesoreria comunale alle scadenze previste dal capitolato speciale d'appalto.

5. Per la riscossione coattiva si rimanda alle norme vigenti in materia.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quelle dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TARIFFE

Art. 26
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto per l'attuazione del predetto decreto dal presente regolamento:

- a) Con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) Con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) Con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) Dalle norme di cui al presente capo.

Art. 27
Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, per l'anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 22, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) Compresa fra mq 5,5 e mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) Superiore a mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. La maggiorazione dell'imposta si applica con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 28

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 22.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 27, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superficie da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 29

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

Al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

Ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

Secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/1993;

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

3 bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 30

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa

stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 22.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore e tra mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà di quella previste.

Art. 31

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologia previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Qualora la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 32

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizioni di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 22, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.

Da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma del decreto;

Con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazioni e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

In forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifesti od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

A mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione *decreto*, contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche.

Art. 33

Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) Per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 20 del presente regolamento – effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e ad ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società

che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 23, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio del concessionario, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal concessionario attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei facsimili. Quando ciò non sia possibile e sussistano incertezze in merito alla finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza della finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 34

Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) La pubblicità all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività esercitata nei locali stesso; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro

insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) Gli avvisi al pubblico:

1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

2. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c) La pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) La pubblicità – escluso le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) La pubblicità esposta all'interno di vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;

g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli enti pubblici territoriali;

h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensione non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio del concessionario della pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti dal 1° gennaio 1996 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

5. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35
Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura prevista dell'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norme, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 39 e 40 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati all'affissione di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei propri diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda dei beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al concessionario sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, comma 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con l'applicazione dell'imposta di

base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e nella modalità di cui al comma terzo del precedente art. 27.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti ad affiggere in una classe di impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva della ripartizione degli spazi.

Art. 36

Affissioni – prenotazioni – registro cronologico

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente del Comune. o all'ufficio del concessionario, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le commissioni sono scritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può chiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 37

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) Per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) Per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di esso, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documento del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 36.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissione mette a disposizione del committente, qualora ne faccia richiesta, l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causate da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio affissioni provvedere a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il contribuente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio affissioni entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio affissione provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiori a quelli pervenuti, l'ufficio affissioni provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio affissioni provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio affissioni ed effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per l'affissioni successivamente richieste e quelle di cui spetta il rimborso.

12. L'ufficio P.U.A. o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quanto sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €25.82 per commissione.

15. Nell'ufficio P.U.A. o del concessionario devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

Le tariffe del servizio;

L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;

Il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 38
Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 39
Tariffa – riduzione

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 40;

b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;

c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) Per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) Per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 33.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto dell'art. 33.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 37.

Art. 39 bis

Ai fini della salvaguardia degli Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 40
Diritto – esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposte nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) I manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- 2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- 3) Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

- 4) Per l'affissione gratuita di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

TITOLO III

SANZIONI E CONTENZIOSO

CAPO I SANZIONI

Art. 41 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51,65 a €. 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione.
4. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art.39, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

Art. 42 Interessi

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 43

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689, o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notifica agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio (se lo stesso è dato in concessione), può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 D.Lgs. n.507/93.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con Ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed

all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 13 del presente regolamento.

6. I Comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituire da prescrizione di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e fornire, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i provvedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

7. Le violazioni ripetute e continuate nelle norme in materia d'affissione e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissione di manifesti politici ovvero di striscione e mezzi simili possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del Comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai Comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30

settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei Comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La destinazione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

CAPO II CONTENZIOSO

Art. 44 Giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributari provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Il processo è introdotto con il ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 45 Procedimento

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termine relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, così come previsto dal Decreto Legislativo richiamato al precedente comma.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Variazioni del regolamento

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante comunicazione all'albo pretorio comunale e a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 47 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla ripubblicazione e dopo l'approvazione tutoria ed ha effetto di sanatoria, a tutti i fini, relativamente al passato così come previsto dall'art. 11 della Legge 8 agosto 1995 nr. 349, di conversione del D.L. 28 giugno 1995 nr. 250.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. – 1

1. In sede di prima attuazione, il piano generale degli impianti pubblicitari, dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'applicazione del presente regolamento.

Art. – 2 –

Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 1 del presente titolo, sarà dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari.

Art. – 3 –

In sede di prima attuazione del presente regolamento, saranno applicate le tariffe come da allegato – B -, salve successive modificazioni ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

Allegato AElenco delle Vie, Piazze e Corsi del territorio del Comune di Trapani denominate di Categoria Speciale

Via - Piazza o Corso		eventuale limite
CORSO	ITALIA	nessuno
CORSO	PIERSANTI MATTARELLA	nessuno
CORSO	VITTORIO EMANUELE	sino al bivio con Via Libertà
PIAZZETTA	CUBA	nessuno
PIAZZA	GEN. CARLO .A. DALLA CHIESA	nessuno
PIAZZA	MARTIRI D'UNGHERIA	nessuno
PIAZZA S	SANT' AGOSTINO	nessuno
PIAZZA	UMBERTO I	nessuno
PIAZZA	VITTORIO VENETO	nessuno
PIAZZA	ARGENTIERI	nessuno
VIA	BARONE S. PEPOLI	nessuno
VIA	CONTE AGOSTINO PEPOLI	nessuno
VIA	CROCIFERI	nessuno
VIA	DELLE ARTI	nessuno
VIA	DELLA CUBA	nessuno
VIA	G.B. FARDELLA	nessuno
VIA	LIBERTA'	sino a Piazza Matteotti
VIA	MARSALA	sino al bivio di Via Salemi
VIA	SCONTRINO	nessuno
VIA	TORREARSA	nessuno
VIA	VIRGILIO	nessuno
VIA	XXX GENNAIO	nessuno
VIALE	REGINA ELENA	nessuno
VIALE	REGINA MARGHERITA	nessuno